



PATRONATO ACLI LOMBARDIA

NEWSLETTER SETTEMBRE 2013

• INPS

INVALIDITÀ CIVILE E ACCOMPAGNAMENTO AGLI STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO

L'INPS con Messaggio 13983 del 4 settembre 2013 dà finalmente attuazione a quanto stabilito ripetutamente da numerose sentenze della Corte Costituzionale. Pertanto le prestazioni economiche derivanti da invalidità civile, quando si è in presenza delle condizioni sanitarie ed amministrative che valgono per tutti, saranno concesse automaticamente senza il bisogno di ricorrere al contenzioso amministrativo e giudiziario. Le provvidenze economiche per invalidità civile (pensione, assegno, indennità di frequenza, indennità di accompagnamento) devono essere concesse "a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta di soggiorno), alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno."

Dunque un problema risolto che richiede di prestare attenzione a questa categoria di persona nel curare l'inoltro delle domande all'INPS. E' importante tenere presente che le prestazioni sono collegate alla validità ed alla regolarità del permesso di soggiorno anche perché l'INPS scadenzerà il diritto a queste prestazioni in base alla durata del permesso. La breve durata dei permessi di soggiorno, consiglia di non tralasciare e trascurare la richiesta dei permessi CE per soggiorno di lungo periodo quando ne ricorrono i requisiti anche al fine di percepire le prestazioni economiche di invalidità civile con continuità senza rischio di interruzioni.

Attenzione: per le domande ed anche i ricorsi respinti è possibile chiedere il riesame. Non è possibile alcun riesame nei casi di sentenze oramai passate in giudicato: in questo caso è solo possibile inoltrare una nuova domanda.

• INPS

ULTERIORE SALVAGUARDIA PER 6500 ESODATI

MESSAGGIO INPS 14254 DEL 10/09/2013

Sulla Gazzetta ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 è stato pubblicato il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 che all'art. 11 stabilisce che i requisiti di accesso al pensionamento e il regime delle decorrenze vigenti prima della riforma Monti Fornero continuano ad applicarsi ad ulteriori 6.500 lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato in ragione di una risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo.

L'ulteriore allargamento della platea dei salvaguardati riguarda, quindi, una nuova categoria di lavoratori, non solo quelli che hanno risolto il rapporto di lavoro con accordo individuale in esito a procedure di conciliazione o lodo arbitrale o collettivo.

Il decreto legge 102/2013, attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge, estende la tutela della salvaguardia anche a quei lavoratori licenziati da piccole aziende senza la previsione di un accordo individuale o collettivo di incentivo all'esodo. Per poter rientrare nella nuova categoria dei lavoratori destinatari della salvaguardia occorre far valere le seguenti condizioni:

- aver cessato il rapporto di lavoro a seguito di risoluzione unilaterale intervenuta in una data compresa nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011;
- non aver prestato, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un'attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, in caso di svolgimento di un'attività diversa, non aver conseguito un reddito annuo lordo, riferito a quell'attività, superiore a 7.500 euro;
- risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alla normativa previgente al DL 201/2011 consenta di ottenere la pensione con decorrenza compresa entro il 6 gennaio 2015 (36° mese successivo all'entrata in vigore del DL 201/2011).

Come previsto per le altre categorie di lavoratori "esodati", anche per questa platea il decreto legge richiede che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del Lavoro, ecc.

Restiamo ora in attesa delle disposizioni attuative.

• INPS

CUMULABILITÀ ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ E CONGEDO STRAORDINARIO DI CUI AL D.LGS. N. 151 DEL 2001.

Con messaggio n. 8773 del 4 aprile 2007 l'INPS aveva dato indicazioni nell'ipotesi di percezione dell'indennità per congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2001 e di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro.

In particolare, muovendo dal presupposto che la citata indennità per congedo straordinario avesse natura sostitutiva della retribuzione, era stato affermato il principio secondo cui l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984, in presenza di detta indennità doveva essere assoggettato alle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 ed alle trattenute per incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 10 del D.lgs n. 503 del 1992.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ora ridefinito la natura della menzionata indennità per congedo straordinario evidenziandone la natura assistenziale.

Pertanto l'INPS con il messaggio 14206 del 10 settembre 2013 ha modificato le precedenti istruzioni, indicando che l'assegno ordinario di invalidità è cumulabile con l'indennità per congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2001, in quanto questa non è configurabile quale reddito da lavoro.

• INPS

NUOVE DISPOSIZIONI IN ARRIVO PER L'INOLTRO ALL'INPS IN VIA TELEMATICA DA PARTE DEI MEDICI DEL CERTIFICATO DI GRAVIDANZA, DEL CERTIFICATO DI PARTO O DEL CERTIFICATO DI INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

La legge n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" introduce con l'art. 34 modifiche all'art. 21 del D.Lgs. n. 151/2001 (Tutela maternità/paternità) riguardo l'invio telematico della documentazione medico sanitaria.

Non sarà più obbligo della lavoratrice inviare questa documentazione ma del medico.

La disposizione non è però ancora applicabile in quanto dovrà essere emanato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della norma l'apposito decreto interministeriale con le modalità per l'invio telematico.

In pratica: il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Inps esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato (es. medico di famiglia); il certificato di parto o quello di interruzione di gravidanza deve essere inoltrato all'Inps esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

Fino a quando non saranno operative le nuove disposizioni, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, permane l'obbligo della lavoratrice, ai sensi dell'attuale normativa e secondo i tempi e le modalità previsti, di consegnare all'Inps e al datore di lavoro il certificato medico indicante la data presunta del parto, nonché la certificazione di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva.

• **INPS**

LAVORATORI DOMESTICI: SUL SITO DELL'INPS LA PROCEDURA PER IL

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI A PERIODI DI MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE

Con Messaggio n. 13156, del 14 agosto 2013, l'Inps ha comunicato di avere rilasciato sul proprio sito web la funzione per il pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o di ferie non godute da porre in pagamento in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro domestico.

Il Messaggio coglie l'occasione per rammentare che la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro deve essere effettuata entro 5 giorni dalla data della fine del lavoro, e che i contributi vanno pagati entro 10 giorni dalla stessa data.

• **INAIL**

RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI

Sono stati pubblicati, nel mese di agosto, i decreti del 10/6/2013 riguardanti la rivalutazione dal 1° luglio 2013 delle prestazioni economiche erogate dall'Inail per il settore dell'industria, per quello dell'agricoltura, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca per marittima, per i medici radiologi e per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, nonché gli importi dell'assegno per l'assistenza personale continuativa, dell'assegno una tantum in caso di morte e degli assegni continuativi mensili per il settore industria e agricoltura.

Gli importi dei nuovi limiti retributivi e degli assegni indicati nei decreti, aumentati del 3,02%, confermano i dati forniti dall'Inail con Determina del Presidente n. 105 del 18 aprile 2013.

Alcuni di questi riguardano: nel settore industria la retribuzione media giornaliera è determinata in euro 76,11; la retribuzione annua minima in euro 15.983,10; la retribuzione annua massima in euro 29.682,90; la retribuzione annua convenzionale nel settore agricoltura è fissata in euro 24.122,02; dal 1° luglio 2013 sono rivalutati anche l'"assegno per l'assistenza personale continuativa" il cui importo è di euro 526,26 e l'assegno "una tantum" in caso di morte di euro 2.108,62, per entrambi i settori industriale e agricolo.

• **REGIONE LOMBARDIA**

APPROVATA LA DELIBERA CHE REGOLA LE AGEVOLAZIONI ALLE COPPIE CHE ACQUISTANO LA CASA.

Sconto fino al 2% per cinque anni sugli interessi alle coppie che acquistano la prima casa di abitazione. Termine per la presentazione della domanda 28 febbraio 2014.

Regione Lombardia, in collaborazione con **ABI Lombardia** e **Finlombarda S.p.A.**, mette a disposizione dei giovani sposi un contributo di circa 4,5 milioni di euro per abbattere fino a 2 punti percentuali il tasso di interesse del mutuo per l'acquisto della

prima casa.

L'agevolazione si rivolge alle giovani coppie **sposate tra il 1° giugno 2013 e il 31 dicembre 2013** che alla data di presentazione della domanda abbiano, tra gli altri, i seguenti requisiti:

- non aver compiuto 40 anni alla data di presentazione della domanda;
- non essere in possesso di un'altra casa in Lombardia;
- avere un reddito complessivo ISEE (calcolato su ultima dichiarazione dei redditi utile e sui patrimoni posseduti nell'anno 2012) tra **9.000 e 40.000 euro**;
- essere residenti in Lombardia da almeno 5 anni;
- essere titolari di un mutuo per l'acquisto della prima casa con una delle banche /intermediari finanziari convenzionati con Finlombarda S.p.A.

L'abitazione deve:

- a) essere acquistata tra il 1°giugno 2013 e il 31 dicembre 2013 con un mutuo di durata almeno ventennale
- b) avere le caratteristiche per essere classificata come "prima casa"
- c) essere intestata ad uno o entrambi i coniugi e solo ad essi
- d) avere un prezzo non superiore a 280mila euro. Nel caso l'importo fosse superiore, nell'atto di acquisto (rogito) devono essere distinti i prezzi relativi all'alloggio e all'autorimessa
- f) la domanda di trasferimento della residenza nell'alloggio acquistato deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data dell'atto notarile.

Il mutuo deve essere:

- intestato a uno o a entrambi i componenti della coppia (l'intestatario o gli intestatari del mutuo devono risiedere in Lombardia da almeno 5 anni);
- stipulato nel periodo compreso tra il 1° giugno 2013 e il 31 dicembre 2013;
- di durata non inferiore a 20 anni;
- acceso esclusivamente per l'abitazione oggetto del contributo e per un importo non inferiore al 50% del valore della stessa.

Il contributo prevede l'abbattimento del tasso di interesse di riferimento di massimo 2 punti percentuali annui per i primi 5 anni, su un importo del mutuo non superiore a 150mila euro.

Il contributo sarà erogato fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Riferimenti normativi: DGR X/210 del 31.5.2013

casa@pec.regione.lombardia.it